RIFORMA DELLA DISCIPLINA FISCALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 14

Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi

Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 26-bis, e' inserito il seguente: "Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.". Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale e' corrisposto e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonche' della data di pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. L'imposta sostitutiva e' versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2001, N. 168.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2026 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare
Estremi	Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47
Capo	IV — Contratti di assicurazione disposizioni varie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-47-2000/art-14-applicazione-dell-imposta-sostitutiva-sui-redditi-di-cui-all-articolo/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it